

*Corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie
Breno, 18 febbraio 2013*

***RETE NATURA 2000: le aree
protette in Lombardia***

A cura di: DARIO FURLANETTO
Direttore del Parco Regionale dell'Adamello

Le origini

Il declino della biodiversità

BIODIVERSITÀ

Variabilità degli organismi viventi e degli ecosistemi di cui fanno parte

Include la ricchezza specifica, la diversità intra e interspecifica e la diversità ecologica

La Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro (1992) afferma che il patrimonio naturale, rappresentato da specie viventi ed ecosistemi, costituisce sia un bene da difendere e da trasmettere alle generazioni future per il miglioramento della qualità della vita sia un bene in se stesso che ha diritto alla propria esistenza



Infrastrutturazione del territorio



*Processi di urbanizzazione
e industrializzazione*



*Diffusione di pratiche
agricole intensive*

Il declino della biodiversità

Banalizzazione del paesaggio

Consumo ed impoverimento di suolo

**Eliminazione degli elementi tipici
del paesaggio (siepi, filari..)**

**Riduzione di superfici naturali e
naturaliformi**

**Diffusione di specie esotiche
invasive**


**Sovrasfruttamento delle risorse
naturali**

**Alterazione del ciclo dell'acqua
e dei cicli biogeochimici**

**Immissione di sostanze pericolose e
nutrienti**

La biodiversità e il pericolo della frammentazione degli ecosistemi

La frammentazione ambientale è quel processo dinamico di origine antropica che genera una progressiva riduzione della superficie degli ambienti naturali e un aumento del loro isolamento



LE CONSEGUENZE

Scomparsa di tipologie
ecosistemiche

Isolamento
dei frammenti e delle specie

Aumento
dell'effetto margine

Aumento
di tipologie ecosistemiche
di origine antropica

Le origini

Il declino della biodiversità

Il ruolo delle aree protette

“Troppo sovente in passato le aree protette sono state considerate come “isole di protezione” in un “oceano di devastazione”. Non mancano esempi di aree protette separate dal loro intorno, dalla gestione territoriale e dalle attività economiche [...]. Ora, le specie, le materie nutritive e gli altri flussi ambientali non conoscono questi limiti. E' necessario adottare nuovi modelli per connettere le aree protette, concepite come elementi naturali funzionali di ecosistemi e paesaggi terrestri e marini più vasti: diviene imperativo agire alla scala del paesaggio, applicando fuori dalle aree protette un insieme di misure pertinenti, creando reti e corridoi ecologici”.


(dal Piano di azione approvato durante il V Congresso mondiale sui Parchi di Durban - Sud Africa - settembre 2003)

La Rete Ecologica

Sistema interconnesso di aree naturali in grado di offrire opportunità per gli spostamenti migratori e gli scambi genetici interni alle meta-popolazioni di specie selvatiche e altresì di offrire habitat in quantità e qualità capaci di mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità su un determinato territorio.


Una rete tipicamente si appoggia su matrici naturali estese come serbatoi di organismi, ed è costituita da un sistema di gangli e di corridoi di interconnessione.

Gli elementi della Rete Ecologica




La Rete Ecologica in aree agricole

- Creazione di macchie, radure, boschetti, zone umide*
- Impianto di filari, siepi ai margini dei campi*
- Pratiche agricole meno intensive, con un uso più moderato delle sostanze chimiche*




La Rete Ecologica in aree dismesse

- *Recupero di aree dismesse (cave, discariche, siti industriali dismessi) a fini naturalistici :*
 - Impianto di alberi*
 - Creazione di nuovi habitat*



La Rete Ecologica e le infrastrutture

- *Realizzazione di sottopassi e sovrappassi per consentire il superamento delle strade da parte degli animali*
- *Impianto di filari, siepi o recinzioni permeabili*
- *Creazione di nuovi ambienti naturali*
- *Realizzazione di scale di risalita nei corsi d'acqua*



La Rete Ecologica in Lombardia

- *La Regione Lombardia ha recentemente introdotto (LR12/2012) nuovi articoli alla l.r. 86/83 (Legge quadro sulle aree protette regionali), circa le procedure da seguire nell'approvazione dei PGT relativamente all'applicazione dei principi enunciati nella RER.*
- *In pratica, durante la procedura di VAS del PGT o di sue varianti, dovrà essere considerata la presenza di elementi della RER e le relative indicazioni (dgr10962/2009).*
- *La Provincia avrà la competenza di verificare l'adeguatezza dei contenuti del PGT rispetto alla dimensione ecologica della RER e della sua articolazione a scala locale, definendo, se necessario, prescrizioni vincolanti al fine di consentire l'attuazione delle previsioni della stessa.*

I Parchi in Lombardia

- *La Regione Lombardia per prima istituì Parchi Regionali (Ticino 1974) e fu la prima a predisporre un progetto complessivo di organizzazione di Aree Protette attraverso l'approvazione della L.R. 86/83 "Legge quadro regionale sulle aree protette".*

Questo programma, comunemente definito SISTEMA DI AREE PROTETTE, anticipò di 15 anni quanto venne poi previsto dalla analoga Legge nazionale n. 394/91.

Suddivisione del territorio di un Parco secondo la Legge Quadro nazionale (394/91)

L'art. 12 della legge n. 394/91 suddivide il territorio di un Parco in base al diverso grado di protezione in:

- *RISERVE INTEGRALI: L'ambiente naturale è conservato nella sua integrità,*
- *RISERVE GENERALI ORIENTATE: dove è prevista una gestione delle risorse naturali finalizzate alla loro ottimizzazione,*
- *AREE DI PROTEZIONE: in cui le attività antropiche sono consentite in armonia con le finalità istitutive del Parco,*
- *AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE: che sono aree modificate da processi di antropizzazione nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità del Parco, volte al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali ed al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori,*
- *AREE CONTIGUE: al Parco per una miglior garanzia di tutela del Parco stesso.*

Parchi Naturali 1

Tutte le leggi istitutive dei PARCHI NATURALI obbligano alla redazione di un PIANO DEL PARCO con l'obiettivo di individuare tutti gli strumenti per creare le migliori condizioni per la tutela degli elementi naturali presenti e per conservare (e se possibile, migliorare) la BIODIVERSITA' in esso contenuta.

Le norme di indirizzo generale per la redazione del Piano del Parco sono contenute nella Legge n. 394/91 – Legge quadro per le aree protette – ed in Lombardia nella L.R. n. 86/83 e successive modifiche ed adeguamenti.

Parchi Naturali 2

- *Dal 1985 attraverso la legge n. 431 – altrimenti nota come legge Galasso – essendosi profondamente modificato il concetto di TUTELA PAESISTICA esercitata attraverso la legge n. 1497/39, compito di un Parco è anche quello di realizzare il PIANO PAESISTICO ovvero uno strumento di pianificazione con specifici CONTENUTI PAESISTICI.*
- *Le leggi istitutive delle singole Aree Protette definiscono lo STATUS GIURIDICO del Parco, GLI ORGANI del Parco, il REGOLAMENTO del Parco, le modalità di redazione del PIANO del Parco, le COMPETENZE del Parco sul piano giuridico-amministrativo.*
- *La legge n. 426/98, che modifica ed integra la legge n. 394/91, indica le modalità di redazione del PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE di competenza della COMUNITA' DEL PARCO.*

La situazione giuridica e istituzionale del Parco dell'Adamello

- *Istituzione: Legge regionale n° 79 del 16 settembre 1983*
- *La Regione Lombardia approva il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (D.G.R. n° 7/6632 del 29.10.2001)*
Con la Legge Regionale n. 23 del 1 dicembre 2003, la Regione Lombardia istituisce il Parco Naturale dell'Adamello, al cui interno vigono le normative nazionali sulle Aree protette dettate dalla Legge del 6 dicembre 1991 n.394
- *La Regione Lombardia, con D.G.R. 24 marzo 2005, n° 7/21201 (pubblicata sul BURL del 22 aprile 2005, 3° Supplemento straordinario al n° 16), approva la variante al Piano Territoriale del Parco, attualmente in vigore.*

Obiettivi prevalenti nel Parco Naturale

- *Tutela e gestione della biodiversità*
- *Sicurezza idraulica, tutela della qualità delle acque*
- *Conservazione del sistema forestale*
- *Conservazione del paesaggio altomontano e della biodiversità “culturale”.*

*Queste quattro componenti strutturali formano il
PARCO NATURALE ai sensi della legge 394/91*

Obiettivi prevalenti nel Parco Regionale

- *Tutela e gestione della biodiversità naturale e “culturale”.*
- *Difesa del suolo agricolo, formulazione e sostegno di indirizzi colturali agricoli con caratteristiche di sostenibilità .*
- *Indirizzo e sviluppo delle altre attività economiche e sociali sostenibili (turismo, sport, artigianato, etc.).*
- *Verifica di sostenibilità e indirizzo dello sviluppo urbanistico dei centri abitati (perimetri di iniziativa comunale orientata) e delle nuove infrastrutture viabilistiche e sportive.*

Questa parte del territorio compone il PARCO REGIONALE ai sensi della L.R. n.86/83 e successive modifiche ed integrazioni

Il nuovo ruolo del Paesaggio

A partire dalla Legge 431/85 (Legge Galasso, ora D.Lgs. 42/2004), non sono assoggettati al vincolo paesistico CONTESTI PUNTUALI MA INTERE CATEGORIE DI BENI NATURALI: montagne, laghi, fiumi e PARCHI NATURALI. Occorre quindi far sì che AMBIENTE E PAESAGGIO, possano integrarsi in modo utile e gestibile in un unico strumento: il Piano del Parco.

Questione centrale è il ruolo che si vuole attribuire all'uomo. L'elemento naturale è un fatto oggettivo che prescinde dall'uomo, nel paesaggio l'elemento centrale non è il territorio o la natura ma LA LORO RAPPRESENTAZIONE ELABORATA DAI SENSI DELL'UOMO. IL PAESAGGIO E' DUNQUE UN BENE CULTURALE.

Obiettivi del Piano Paesistico

- *Tutela dei paesaggi antropici presente nel Parco.*
- *Gestione delle aree a parco agricolo-forestale paesaggisticamente modellate o costruite dall'uomo.*
- *Tutela opere dell'uomo che, nel corso dei secoli, hanno "costruito" e sono diventate "paesaggio", quali nel caso del Parco Adamello:*
 - *Manufatti idroelettrici*
 - *Manufatti legati agli eventi bellici*
 - *Malghe, Cascine e piccoli centri urbani formatisi lungo I crinali*
 - *Testimonianze diverse dello stretto e storico rapporto che è sempre esistito tra uomo e montagna e che ha costituito per secoli il reddito vitale di molte famiglie.*

Rapporti del Piano del parco con altri strumenti di pianificazione: PGT comunali

Ai sensi della L.R. 86/1983 i Comuni sono obbligati ad adeguare (o a formare se non lo possiedono) il proprio P.G.T. al P.T.C. del Parco.

Nell'ottica di una gestione del territorio che riservi ai Comuni l'autonomia che loro compete, c'è una norma del P.T.C. che prevede che il Parco, preliminarmente all'approvazione provinciale del PGT, rilasci un proprio parere di conformità al P.T.C. in particolare relativamente a:

- Sviluppo del centro abitato in modo organico e senza sprechi di suolo;*
- Verifica degli andamenti abitativi ed occupazionali funzionali alla definizione delle aree di espansione residenziale e produttiva;*
- Redazione dei Piani di Recupero dei centri storici;*
- Redazione di Piani del verde pubblico per Comuni al di sopra dei 10.000 abitanti.*

Quindi, il Comune gestisce autonomamente il proprio P.G.T. all'interno di un perimetro concordato con il Parco, che viene definito Zona di Iniziativa Comunale (ZIC)

Rapporti del Piano del Parco con altri strumenti di pianificazione: PTC Provinciali

La L.R. 1/2000 prevede rapporti di coordinamento fra Piano del Parco e il P.T.C.P. Provinciale.

Essa prevede:

- 1. Il recepimento nel P.T.C.P. dei contenuti naturalistico-ambientali dei Piani dei Parchi;*
- 2. Il coordinamento con gli Enti gestori per la definizione delle indicazioni territoriali contenute nel P.T.C.P. incidenti su aree ricomprese nei territori dei Parchi e delle Aree regionali protette.*


Quali azioni sviluppare per una concreta tutela delle risorse naturali e paesaggistiche di un Parco?

- *Promozione di attività agricole e forestali compatibili*
- *Incentivazione e valorizzazione delle attività economiche sostenibili, quali il turismo e le attività del tempo libero*
- *Attività di collaborazione con Università ed Enti Nazionali ed Internazionali di ricerca e sperimentazione con la disponibilità di strutture (foresterie, laboratori stazioni di monitoraggio, biblioteche)*
- *Attività didattiche ed educazione ambientale*
- *Informazione e divulgazione di buone pratiche di sostenibilità ambientale in tutti i settori dell'agire umano.*

Rete NATURA 2000

Direttiva Habitat 92/43/CEE

Direttiva Uccelli 79/409/CEE



definiscono indirizzi normativi concreti per la creazione di una rete, a livello europeo, di aree di grande valore biologico e naturalistico denominata

Natura 2000

OBIETTIVI

- *salvaguardia della BIODIVERSITA' mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;*
- *rispetto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle popolazioni residenti che contribuiscono all'obiettivo generale di uno sviluppo sostenibile e compatibile.*

*La Rete Natura 2000 è costituita dall'insieme dei siti denominati **ZPS** Zone di Protezione Speciale e **SIC** Siti di Importanza Comunitaria, attualmente proposti alla Commissione Europea, e che al termine dell'iter istitutivo saranno designati come **ZSC** Zone Speciali di Conservazione*

Direttiva Habitat



**LISTA NAZIONALE
DEI SITI PROPOSTI**



Direttiva Uccelli



**ZONE DI PROTEZIONE
SPECIALE**



**LISTA DEI SITI
DI IMPORTANZA
COMUNITARIA**



**ZONE SPECIALI DI
CONSERVAZIONE**



NATURA 2000

Riferimenti normativi comunitari

- **Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979**

Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. n. L 103 del 25 aprile 1979)

e successive modifiche

- **Direttiva 91/244/CEE del 6 marzo 1991**
- **Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994**
- **Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997**

- **Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992**

Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U.C.E. n. L 206 del 22 luglio 1992)

e successive modifiche

- **Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997** recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE

Rete NATURA 2000 in Italia

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999

Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE.

Decreto Ministeriale 3 aprile 2000

Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE

D.P.R. 1 dicembre 2000, n.425

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici.

Decreto Ministeriale 3 settembre 2002

Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

Rete NATURA 2000 in Lombardia

Nota del 18 dicembre 1996, n. prot. 78887

con cui la Regione Lombardia ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente, SCN, lo studio con cui sono stati individuati n. 176 proposti Siti di Importanza Comunitaria

Legge Regionale 6.3.2002 n. 4

recante modifiche alla L.R. 33/77 "Provvedimenti di tutela ambientale ed ecologica"


Circolare D.G. Qualità dell'Ambiente del 4.7.2003

Delibera di Giunta Regionale del 8.8.2003 n.VII/14106


di approvazione dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza

Delibera di Giunta Regionale del .12.2003 n.VII/

I Siti Natura 2000 in Lombardia



I Siti Natura 2000 in Valle Camonica



La ZPS del Parco dell'Adamello e le altre ZPS camune

Codice	Nome
IT2070401	Parco Naturale dell'Adamello
IT2070301	Foresta di Legnoli
IT2040044	Parco Nazionale dello Stelvio
IT2070303	Val Grigna
IT2060304	Val di Scalve
IT2060006	Boschi del Giovetto di Paline

I SIC del Parco dell'Adamello e gli altri SIC camuni

1. Torbiere del Tonale (IT2070001)
2. Monte Piccolo-Monte Colmo (IT2070002)
3. Val Rabbia e Val Gallinera (IT2070003)
4. Monte Marser-Corni di Bos (IT2070004)
5. Pizzo Badile-Alta Val Zumella (IT2070005)
6. Pascoli di Crocedomini-Alta Val Caffaro (IT2070006)
7. Vallone del Forcel Rosso (IT2070007)
8. Cresta Monte Colombé-Cima Barbignaga (IT2070008)
9. Versanti dell'Avio (IT2070009)
10. Piz Olda- Val Malga (IT20700010)
11. Torbiera La Goia (IT20700011)
12. Torbiere di Val Braone (IT20700012)
13. Ghiacciaio dell'Adamello (IT20700013)
14. Lago delle Pile (IT20700014)
15. Belvedere-Tri Plane (IT20700023)
16. Valli di Sant'Antonio (IT2070017)
17. Da Monte Belvedere a Vallorda (IT2040024)
18. Boschi del Giovetto di Paline (IT2060006)

Le misure adottate a norma delle Direttive europee sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. Ma cosa si intende per stato di conservazione soddisfacente?

Lo stato di conservazione di un habitat è definito soddisfacente (art. 2 comma 1 D.P.R. 357/97) quando:

- *la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;*
- *la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;*
- *lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente*

I SIC e le ZPS devono essere tutelati impedendo il degrado degli habitat nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

Ciò cosa comporta?

Integrazione dell'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio

Piani di gestione

Valutazione di incidenza

Piano di gestione per un sito NATURA 2000

Art. 6 comma 1 Dir. Habitat

Per le zone speciali di conservazione gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

A chi spetta la gestione e la stesura del piano di gestione?

*In Lombardia, dove è presente un consolidato sistema di aree protette, la D.G.R. VII/14106 dell'8 agosto 2003 affida la gestione dei siti SIC e ZPS ricadenti, del tutto o in parte, in parchi e riserve naturali regionali agli **enti gestori delle rispettive aree protette.***

Valutazione di incidenza

L'art. 6 della Direttiva Habitat e l'art. 5 del D.P.R. 357/97 (modificato dall'art. 6 del D.P.R. 120/03) prevedono che :

*“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un proposto Sito di Importanza Comunitaria, di un Sito di Importanza Comunitaria o di una Zona Speciale di Conservazione, che possa però avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un'opportuna **valutazione dell'incidenza** che ha sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”*

La valutazione di incidenza è uno strumento preventivo che ha lo scopo di identificare, quantificare, verificare le significatività e valutare i potenziali impatti che l'intervento (piano o progetto) potrebbe avere sugli habitat, sulle specie animali e vegetali per i quali il sito è stato individuato

Alcune definizioni

incidenza significativa si intende la probabilità che un piano o un intervento ha di produrre effetti sull'integrità di un SIC o ZPS; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito;

incidenza negativa si intende la possibilità di un piano o un intervento di incidere significativamente su un SIC o ZPS, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000;

incidenza positiva si intende la possibilità di un piano o un intervento di incidere significativamente su un SIC o ZPS, non arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000;

valutazione d'incidenza positiva si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o di un intervento che abbia accertato **l'assenza di effetti negativi** sull'integrità del SIC o ZPS (assenza di incidenza negativa);

valutazione d'incidenza negativa si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o di un intervento che abbia accertato **la presenza di effetti negativi** sull'integrità del SIC o ZPS.

La valutazione d'incidenza si applica a:

- interventi che ricadono all'interno delle aree di Rete Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo).*
- interventi che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito*

*I proponenti di atti di pianificazione territoriale, urbanistici e di settore, e i proponenti di interventi che interessino siti SIC E ZPS devono presentare uno studio (detto **STUDIO DI INCIDENZA**) che valuti i principali effetti, diretti e indiretti, che tali opere possono avere sui siti e prevedere le adeguate misure di mitigazione e compensazione.*

Valutazione di Incidenza di Piani

Gli atti di pianificazione sono presentati, nel caso di piani di rilevanza regionale, provinciale e comunale, corredati di istanza e di studio di incidenza alla Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente che esprime valutazione di incidenza. Nel caso di piani che interessino siti SIC e ZPS ricadenti in aree protette la Valutazione di Incidenza viene espressa previo parere obbligatorio dell'ente di gestione dell'area protetta.

Valutazione di Incidenza di interventi

Il progetto definitivo dell'intervento è presentato corredato d'istanza e unitamente allo Studio di Incidenza, pena l'inammissibilità, all'ente gestore del sito che valuta gli effetti che l'intervento può avere sui siti Natura 2000.

In presenza di progetti sottoposti a V.I.A. regionale la Valutazione d'Incidenza è di competenza della D.G. Regionale Qualità dell'Ambiente.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

